



Avv. Massimiliano Pensato
NOTAIO

Piazza G. Marconi n.12
01019 Vetralla (VT)

REPERTORIO N. 15935

RACCOLTA N. 12202

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di giugno, in Sutri (VT), Piazza del Comune n. 32, alle ore 12,30 (dodici e minuti trenta)

(25 giugno 2024)

A richiesta dell'associazione **"DMO EXTRA ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, con sede in Sutri (VT), Piazza del Comune n. 32, codice fiscale n. 90149510563, costituita con atto a mio rogito Rep. n. 14255 del giorno 11 gennaio 2023, registrato a Viterbo il giorno 16 gennaio 2023 al n. 366/1T, io sottoscritto **Avv. MASSIMILIANO PENSATO, Notaio in Vetralla**, con studio in Piazza Marconi n. 12, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti, assisto, elevandone verbale, all'Assemblea degli associati convocata per oggi, a questa ora ed in questo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione - Proroga durata;
- Varie ed eventuali.

A tal fine, avanti a me Notaio

SI COSTITUISCE:

- **VETTORI ALESSIO**, nato a Ronciglione (VT) il 27 (ventisette) gennaio 1980 (millenovecentottanta), domiciliato per la carica presso la sede ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente e legale rappresentante dell'Associazione. Il comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi dichiara di essere qui intervenuto, unitamente alle persone indicate nel foglio di presenza come infra allegato, per partecipare all'Assemblea dell'Associazione anzidetta. Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione degli intervenuti, il comparente il quale invita me Notaio a redigere il relativo verbale e

CONSTATATO CHE:

- **l'Assemblea è stata regolarmente convocata**, a norma di legge e di Statuto, mediante raccomandata consegnata a mano a tutti gli aventi diritto, come da documentazione in atti dell'Associazione; la prima convocazione fissata per il giorno 24 giugno 2024 alle ore 9,00 è andata deserta;
- **il Consiglio Direttivo** è presente in persona di lui stesso Presidente, nonché in persona dei Consiglieri **PUCCIARMATI SIMONE, BADINI LOREDANA, ALIPERTI FRANCESCO**, assente giustificato il Consigliere **BALLETTI PIER LUCA**;
- **sono presenti**, in proprio e per deleghe che, riscontrate regolari dal Presidente, rimangono depositate agli atti della Associazione, numero 12 (dodici) **associati su un totale di 12 (dodici) aventi diritto al voto** ed in regola con il versamento della quota associativa; il tutto come risulta dal foglio

REGISTRATO A VITERBO
Il 26/06/2024
N. 6634/15

di presenza che, firmato dal Presidente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DICHIARA CHE:

allo stato ricorrono i requisiti di legge e di Statuto per reputare l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, in merito ai quali i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati e di non avere eccezioni da sollevare. Prendendo la parola congiuntamente su tutti i punti posti all'ordine del giorno il Presidente espone i motivi che rendono opportuno:

A) modificare la durata dell'Associazione stabilendo che la stessa avrà durata sino al giorno 31 dicembre 2034, con conseguente modifica dell'art. 2) dello Statuto nel seguente nuovo testo: "Art.2 - Durata - L'Associazione ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrecentaquattro). La durata della Associazione può essere prorogata con deliberazione della Assemblea degli associati.";

B) adottare un nuovo testo di Statuto della Associazione che illustra ai presenti dandone lettura.

Terminata la sua esposizione invita, quindi, l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni in merito.

L'Assemblea, con voto espresso in modo palese, con il voto favorevole di tutti gli associati, astenuti **nessuno**, contrari **nessuno** e, pertanto, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA:

1) di modificare la durata dell'Associazione e di modificare, pertanto, l'art. 2) dello Statuto della Associazione adottando il testo di cui sopra;

2) di approvare, articolo per articolo e nel suo insieme, il nuovo testo dello Statuto della Associazione portante le modifiche sopra deliberate, testo che, consegnatomi dal comparente, debitamente vidimato dal costituito e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si conclude alle ore 13,00 (tredici).

Le spese del presente atto cedono come per legge. Il presente atto sarà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) a cura di me Notaio a norma del disposto dell'art. 22, comma 6, del Codice del Terzo Settore (C.T.S.). Si chiede **l'esenzione dalla imposta di bollo** ai sensi dell'art. 82 C.T.S.. Il comparente dichiara, infine, di autorizzare me Notaio all'utilizzo dei dati personali per l'adempimento delle formalità di cui al presente atto, il tutto secondo le modalità e le finalità di cui alla normativa, anche dell'Unione Europea, vigente ed a lui resa ben nota.

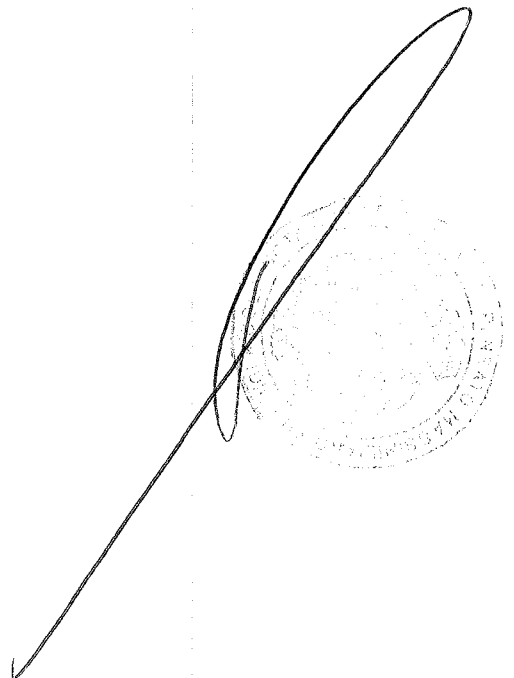
Ed io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale che ho pubblicato mediante lettura da me datane, **unitamente a quanto allegato**, al costituito, il quale, in seguito di mia domanda, lo ha dichiarato

in tutto conforme alla sua volontà ed a verità, sottoscrivendolo alle ore 13,10 (tredici e minuti dieci).

Atto scritto da me Notaio in parte con apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano, su due fogli di cui scritte pagine intere quattro e fin qui della presente.

F.to VETTORI ALESSIO

F.to MASSIMILIANO PENSATO (Sigillo)

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The signature is a cursive, somewhat stylized name. The seal is circular and contains text, likely identifying the notary, though it is partially obscured by the signature and the quality of the scan is low.

FOGLIO DI PRESENZA

ASSEMBLEA della

DMO EXTRA ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE

del 25 GEN. 2024

DELEGATO *A*
AL N° *12202*
DI RACCOLTA

CONSIGLIO DIRETTIVO

VETTORI ALESSIO

PUCCIARMATI SIMONE

BADINI LOREDANA

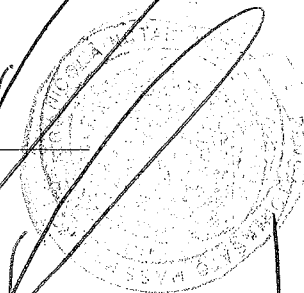
ALIPERTI FRANCESCO

BALLETTI PIER LUCA

ASSOCIATI:

COMUNE DI SUTRI

COMUNE DI MAZZANO ROMANO

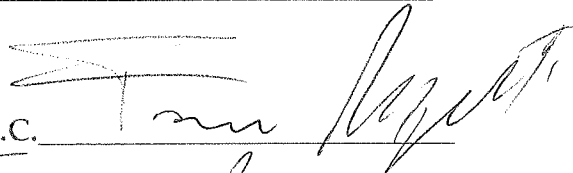


CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - LAZIO NORD - PROVINCE DI RIETI
E VITERBO

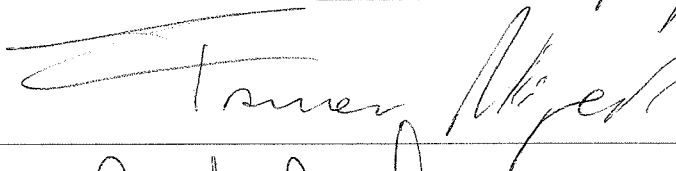


PER DELEGA

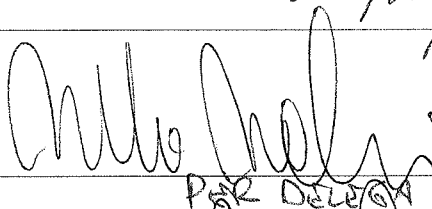
ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N.C.



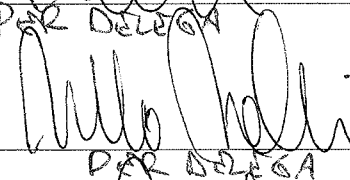
ARTISPLENDORE ITALIA SRL



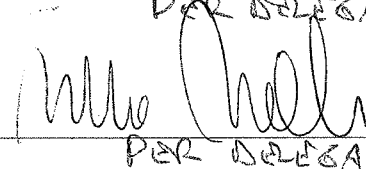
CIRCUITO DANZA LAZIO


PER DELEGA

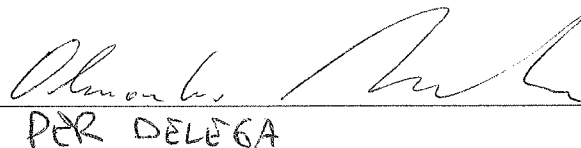
ASSOCIAZIONE MIMO DANZA ALTERNATIVA


PER DELEGA

PENTAGONO PRODUZIONI ASSOCIATE


PER DELEGA

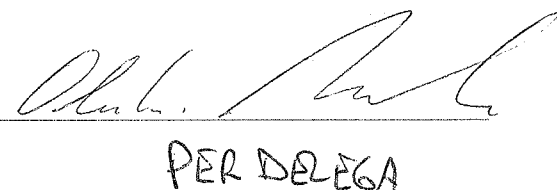
PARK HOTEL S.R.L.


PER DELEGA

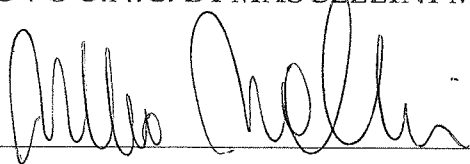
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE PROMU - ALL FOR MUSIC



CONFGUIDE - CONFCOMMERCIO LAZIO NORD


PER DELEGA

WEBNOVO S.N.C. DI MASCELLINI MARCELLO E VILLANO PIERPAOLO






STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DMO EXTRA ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede

1. È costituita una associazione riconosciuta denominata "DMO EXTRA ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE" di seguito indicata anche come "Associazione", ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e s.m.i. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale in Sutri (VT), in Piazza del Comune n. 32. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio dell'alto Lazio ed intende operare anche in ambito interregionale, nazionale e internazionale.

Art.2 - Durata

L'Associazione ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrentaquattro).

La durata della Associazione può essere prorogata con deliberazione della Assemblea degli associati.

Art.3 - Scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.

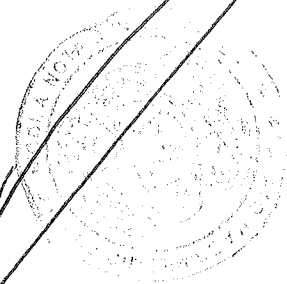
Essa opera nei seguenti settori: a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale; b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni; c) Organizzazione di eventi di vario genere e natura che abbiano l'obiettivo di aumentare il numero dei visitatori del territorio.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzare, promuovere e gestire, integralmente e sistematicamente, la destinazione turistica dell'area del Lazio settentrionale, con particolare riferimento - anche se non esclusivo - alle zone in cui operano gli aderenti, come offerta integrata di attività all'aria aperta, di sport, relax, di recupero psicofisico, anche con riferimento a terapie post covid, di scoperta di bellezze culturali, archeologiche, artistiche, paesaggistiche, naturalistiche e di eccellenza enogastronomica, attraverso la integrale e sistematica promozione della medesima destinazione turistica.

- sollecitare la collaborazione tra gli operatori della filiera turistica fornendo ad essi supporto e consulenza anche attraverso adeguati percorsi di formazione professionale per

ALLEGATO *B*
AL N° *1202*
DI RACCOLTA



l'avvio e la riqualificazione degli operatori del settore;

- operare unitariamente come territorio tramite un unico soggetto con continuità ed efficacia sul turismo;
- facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati interessati alla promozione turistica dei territori e all'attività imprenditoriale di settore;
- monitorare l'andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;
- valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;
- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali, "brand territoriali";
- avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l'immagine del territorio;
- avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico.

Art.4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: realizzare e utilizzare strumenti di promo-commercializzazione dei prodotti turistici offerti dalla destinazione, quali materiali cartacei, sviluppo piattaforme e strumenti digitali; partecipare a fiere di settore; realizzare foto e video, nonché attivare canali per l'internazionalizzazione della destinazione; organizzare e realizzare educational tour e workshop, rivolti agli operatori di settore, giornalisti, blogger, agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e organizzazioni di utenti; svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del-

l'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo amministrativo.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo dell'Associazione deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea de a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. IL Consiglio Direttivo decide in coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.
3. L'eventuale accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione contestualmente alla iscrizione nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'Assemblea decide sull'appello con delibera adottata secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di poter parteciparvi; c) esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato presenta espressa domanda al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione alla presenza di

persona indicata dal Consiglio Direttivo, oppure la documentazione da esaminare potrà essere inviata via mail/pec.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare rigorosamente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e successioni a titolo universale (inclusa l'ipotesi di fusione tra o in enti giuridici), e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario; ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il recesso, se comunicato entro il 30 giugno dell'anno corrente ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo; e se comunicato dopo tale data, ha effetto dal 1 gennaio del secondo anno successivo; b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) danni materiali o morali, giudicati gravi dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento

dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'Assemblea decide sull'appello con delibera adottata con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, ma può comunque partecipare ed intervenire, in proprio o per delega, alle riunioni assembleari senza diritto di voto attivo o passivo.

4. In ogni caso, l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.10 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in al-

cun modo essere vincolata o limitata, e si ispira a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino ad un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo **almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio**. L'Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente o il Vicepresidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati, tramite qualunque mezzo che dia conferma della sua ricezione inclusa email riscontrata per avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. È prevista la possibilità di consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato

indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, confermare o meno i consiglieri subentranti; e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione; f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore; h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del quorum. Tali Associati possono intervenire in assemblea ed essere eletti alle varie cariche sociali.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è **composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.** I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica un esercizio e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo

regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, è sufficiente che la convocazione pervenga ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della

riunione.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. È prevista anche la possibilità di consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto. Le modalità di partecipazione e votazione da remoto o in videoconferenza, nonché le modalità e i tempi per la consultazione scritta o per consenso scritto, ove non siano precisate da un regolamento interno, possono essere stabilite, di volta in volta, dal Presidente con apposite istruzioni nell'avviso di convocazione.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) nominare il Vicepresidente e il Segretario/Direttore dell'Associazione; e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; h) deliberare la convocazione dell'Assemblea; i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne

il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario / Direttore si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art 17. 2, del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo, se disponibile, alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma o meno. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, sia nell'ordinaria che straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressamente delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 2, del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma I del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea, fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica un esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. L'Assemblea può nominare anche un organo di controllo monocratico; in tal caso tutte le disposizioni relative ai membri dell'organo di controllo si applicano all'organo di controllo monocratico.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare il controllo contabile; d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione

sione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sul loro compenso nonché sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to VETTORI ALESSIO

F.to MASSIMILIANO PENSATO (Sigillo)

La presente copia autentica, composta di dodici fogli è conforme all'originale, da me Notaio collazionato perfettamente concorda, con il medesimo firmato a norma di legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti, ai sensi dell'art. 22 C.A.D. e art. 68-ter L.N., firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bollo esente

Vetralla, lì 25 (venticinque) giugno 2024 (duemilaventiquattro)

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp is faint and contains the text "NOTAIO" and "VETRALLA" around a central emblem. The signature is a cursive script that extends from the bottom left towards the top right of the stamp.

